

COMUNE DI PAOLA

PROVINCIA DI COSENZA

189 del Reg. Scritture Private del 02.01.20

UFFICIO DI PIANO A.T.O. 2 PAOLA-CETRARO

*Comuni di Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola,
Sanginetto, San Lucido*

**Convenzione per l'affidamento dell'incarico di collaborazione professionale di Assistente Sociale
Progetto PON inclusione/Convenzione AV3-2016-CAL_02**

CIG: Z572A5CE60

L'anno 2020 il giorno 02 del mese di gennaio, i sottoscritti:

Comune di Paola - P.I. 00899500789 - rappresentato dall'Avv. Annalisa Apicella nella sua qualità di Responsabile del Settore 6 nonché Ufficio del Piano dell'ATO 2 PAOLA-CETRARO nata a Cosenza il 24/04/1972, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Paola – Largo Monsignor Perrimezzi;

E

il sig./dott. Angela Le Pera, C.F.: LPRNGL91C61H579R, nato a Rossano (CS) il 21/03/1991, residente a Acri (CS), via Madonna della Catena, n.27,

PREMESSO CHE:

la Giunta Comunale, con delibera n. 9 del 9.02.2017, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Ottimale Paola/Cetraro, ha approvato la presentazione del Progetto per la candidatura da parte dell'Ambito al progetto PON INCLUSIONE ed ha preso atto del Verbale della Conferenza dei Sindaci di autorizzazione al Progetto di candidatura;

tra il Comune di Paola, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Ottimale Paola/Cetraro, e la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per l'attuazione del Progetto PON INCLUSIONE – Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) – Bando non competitivo Avviso 3/2016 – è stata sottoscritta la Convenzione AV3-2016-CAL_02;

con nota protocollo n.7615 del 19/04/2019 è stata autorizzata la rimodulazione del Progetto PON INCLUSIONE convenzione AV3-2016-CAL_02 che ha approvato la SCHEDE 1 di progettazione interventi con specifico riferimento alla misura A.1.b. per numero 12 assistenti sociali per risorse pari ad euro € 148.676,88

con determinazione n. 125 del 29/12/2017 del Settore 1 - Affari del Personale è stata impegnata la somma necessaria relativa alla prestazione di lavoro autonomo in questione;

Visto il D.L. del 13/12/2019 con cui è stato rinviato al 30/04/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022

Preso atto che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, presso questo Ente vige l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs n. 118/2011 e modificato dal D. Lgs. N. 126/2014

che relativamente all'incarico di collaborazione professionale per la figura di Assistente Sociale è risultato vincitore della selezione pubblica il Dott.ssa Le Pera Angela, giusta graduatoria approvata con determinazione 280 del 16/09/2019;

tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'incarico di cui alla presente convenzione ha per oggetto la disciplina dell'incarico esterno di collaborazione autonoma per Assistente Sociale. In particolare l'incaricato, nello svolgimento autonomo dello stesso, in collaborazione con i servizi sociali dell'ATO Paola-Cetraro, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, del D.lgs n.165 del 2001 e del Regolamento Comunale disciplinante l'affidamento degli incarichi esterni, dovrà svolgere quanto di seguito:

- La valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia beneficiaria del SIA, REI e RDC;
- lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari del SIA, REI e RDC;
- la partecipazione alle relative Equipe Multidisciplinari (EM);
- l'attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati



del territorio, all'interno del sistema dei servizi e interventi per l'inclusione attiva, quali l'inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa, accompagnamento all'avvio di rapporti di lavoro, ecc.) e interventi educativi - anche domiciliari - per gli adulti e la famiglia;

- il lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio- lavorativa;
- il raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel contrasto alla povertà;
- attività di accoglienza e informazione alle persone e alle loro famiglie;
- predisposizione di strumenti amministrativi per attuare il progetto PON e progetti sul welfare facenti capo all'Ufficio di Piano;
- gestione amministrativa.

Il tutto con riferimento ai servizi meglio indicati nell'Avviso Pubblico prot. n. 6551 del 27.2.2018 e n. 14274 del 06.07.2018 e tutti gli atti ivi richiamati, da intendersi integralmente riportati.

Il professionista, durante lo svolgimento dell'incarico, avrà accesso alle strutture del Comune di Paola – capofila - e dei Comuni di Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Sangineto, San Lucido comprese nell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Paola/Cetraro, secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione che sarà comunque resa dal/la professionista in coerenza alla natura non subordinata dell'incarico.

Il professionista si impegna:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività in questione, a non divulgarli ed a non farne oggetto di sfruttamento;
- opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto delle normative applicabili in materia, senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con i Servizi sociali dei Comuni e con l'Ufficio di Piano dell'Ambito Paola-Cetraro e sarà regolato dalle disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cui alla presente convenzione avrà decorrenza dalla data odierna 2 gennaio 2020 fino al 30 aprile 2020. Il contratto sarà rinnovato a seguito delle rimodulazioni di volta in volta

autorizzate dal Ministero o con risorse utili e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate

ARTICOLO 3 – COMPENSI

Il compenso lordo mensile spettante all'incaricato è pari ad euro 1.600,00 circa inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge. Gli importi suddetti sono da ritenersi omnicomprensivi e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dal Comune di PAOLA/CETRARO in relazione all'esecuzione dell'incarico. Le ore da svolgere in esecuzione del predetto contratto sono pari a 30 ore settimanali per cinque giornate lavorative. La remunerazione oraria è pari 13,33/euro e comunque sarà poi alle risultanze del time sheet di presenza firmato mensilmente dal collaboratore.

Il compenso per i servizi di cui si tratta è interamente coperto dal finanziamento assegnato con la Convenzione AV3-2016-CAL_02 e verrà corrisposto in ratei mensili, dietro presentazione della fattura fiscale elettronica corredata da una relazione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento con specificazione delle giornate in cui sono state effettuate le prestazioni con cadenza mensile.

Il professionista con partita iva è obbligato ad iscriversi alla gestione Separata Inps salvo che eserciti un'attività che prevede l'iscrizione ad un albo o ad un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica.

Il presente contratto non implica esclusività di prestazioni, fatte salve quelle situazioni che comportino conflitti, anche potenziali, d'interesse.

ARTICOLO 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti a favore del Professionista incaricato saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale su C/C dedicato.

Il Professionista incaricato dovrà comunicare all'Ambito Territoriale Paola-Cetraro, Comune Capofila Paola, gli estremi identificativi del conto dedicato, entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i.) il suddetto Professionista incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di



pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 5- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il presente atto, redatto per scrittura privata ed in forma di scrittura originale, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ad opera di chi vi abbia interesse, trattandosi di prestazione soggetta ad Iva, art. 5, comma 2, DPR 131/1986;

Per eventuali controversie in ordine alla presente convenzione, le parti dichiarano di comune accordo, competente il Foro di Paola.

ART. 6 – PENALI

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento dello stesso, l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a.r.. In casi meno gravi, l'ente si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte alla professionista a mezzo di raccomandata a.r., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste. In caso di negligenze inadempienze (riguardanti per esempio assenze saltuarie ecc) il Dirigente procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati invitando la professionista a formulare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 15% della somma prevista. La suddetta penale è, pertanto, da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi. Nel caso di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione delle prestazioni, il Comune, per garantire la continuità potrà farli effettuare da altri, ponendo le spese relative a carico della professionista.

ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

Il comune può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione qualora nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

In tali ipotesi sarà riconosciuta all'incaricato il corrispettivo dovuto alla data di comunicazione scritta del recesso.

Analogo diritto di recesso è riconosciuto all'incaricato con esclusivo onere di comunicare tale volontà almeno 30gg prima.

ART. 8 – RINVIO ALLE NORME

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse e alla normativa vigente.

Art. 9 – OBBLIGATORIETA' DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che la presente convenzione sia registrata solo in caso di uso.

Dott.



Per il Comune capofila

Avv. Annalisa Apicella

